

**COMUNE DI BONDENO**  
**Provincia di Ferrara**

---

**ORDINANZA N. 76 / 2005**

**Oggetto :**

ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI CHE OFFRONO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ACCESSIBILI AL PUBBLICO (C.D. PHONE CENTERS)
---

**IL SINDACO**

Rilevato che l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza, nell'ambito della eventuale disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare e a riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto il D.Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" ed in particolare l'art. 11 comma 2 laddove stabilisce che gli esercizi possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, con il limite massimo di tredici ore giornaliere;

Rilevato altresì che l'art. 11 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 114/1998 prevede la chiusura domenicale e festiva, con le deroghe espressamente previste dal successivo comma 5;

Visto il D.Lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Considerata l'opportunità e l'esigenza di determinare gli orari di apertura degli esercizi di telecomunicazione aperti al pubblico, al fine soprattutto di contemperare equamente gli interessi coinvolti e di garantire pertanto la tutela del riposo notturno, della quiete pubblica e della sicurezza urbana;

**ORDINA**

Dal giorno 19 settembre 2005 gli esercizi che offrono servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico (c.d. phone centers) ubicati su tutto il territorio del Comune di Bondeno sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

**1. ORARIO GIORNALIERO**

- Ogni esercente può facoltativamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico – dal lunedì alla domenica compresa – nell'ambito della fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 22.00 non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;
- In caso di esercizio congiunto di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e attività commerciali di tipo diverso, la disciplina relativa all'orario ed al giorno di chiusura è da individuarsi tenendo conto dell'attività prevalente.

## 2. PUBBLICITA' DELL'ORARIO

- Gli esercenti servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico devono rendere noto al pubblico l'orario osservato mediante cartelli visibili dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione scritti obbligatoriamente in lingua italiana ed eventualmente anche in altre lingue straniere.

## 3. RIDUZIONE DELL'ORARIO E SANZIONI

- Il Sindaco per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dai servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico o dai suoi utenti, o in caso di inosservanza reiterata degli orari stabiliti, ha la facoltà di ridurre l'orario scelto;
- Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00;
- Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981.

### DISPONE

Che il presente atto venga notificato, a cura della Polizia Municipale, agli esercizi operanti nel territorio comunale, e venga trasmesso per il controllo, al Comando di Polizia Municipale e alla stazione Carabinieri di Bondeno e Burana.

### AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in albo pretorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine.

**Bondeno , li 14/09/2005**

**IL SINDACO**  
VERRI dott. Davide